

CASSA ITALIANA
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI
GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI

LUNGOTEVERE A. DABRESCIA, 4 - TEL. 06326861
00196 ROMA

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 111/SDS
DEL 21.11.2013.

A TUTTI I COLLEGI PROVINCIALI
E CIRCONDORIALI DEI GEOMETRI

LORO SEDI

Oggetto: rigetto contestazione verifica reddituale anni d'imposta 2007, 2008 e 2009:
beneficio riduzione sanzione al 50%

Facendo seguito alle pregresse comunicazioni e con riferimento alle posizioni dei geometri che hanno ricevuto il rigetto della contestazione prodotta avverso la verifica finanze, si comunica che il Consiglio di Amministrazione - allo scopo di agevolare in ogni modo il versamento della contribuzione previdenziale - ha ritenuto di concedere agli interessati l'ulteriore beneficio di poter regolarizzare entro il 16 dicembre 2013 il dovuto con l'applicazione della **sanzione riferita alla dichiarazione nella misura ridotta del 50%**, anziché in quella intera, compreso il regime sanzionatorio agevolato sulla contribuzione (aliquota 10% ed interessi legali), come previsto per coloro che hanno aderito entro il 30 settembre u.s.

Nel caso in cui gli interessati abbiano già provveduto al versamento - a seguito della notifica di rigetto della contestazione e quindi al pagamento in misura intera della sanzione sulla dichiarazione dovranno contattare tramite il Contact Center la Cipag che provvederà alla regolarizzazione dell'eccedenza. Nel caso non abbiano ancora provveduto al versamento, sul portale troveranno l'indicazione dell'importo esatto, beneficiando dell'agevolazione sopra descritta.

Scaduto il termine del 16 dicembre, gli interessati che non hanno regolarizzato - al pari dei silenti - potranno sempre effettuare il pagamento del dovuto sul portale fino all'emissione del ruolo di recupero, prevista orientativamente per metà gennaio prossimo, ma con l'applicazione della sanzione sulla dichiarazione nella misura non più ridotta, ma intera.

Con l'occasione si inviano gli elenchi, per quanto di competenza di ciascuno, di coloro che hanno aderito alla verifica finanze, dei "silenti" (coloro che non hanno aderito, né contestato) e di coloro che hanno contestato, con l'esito della contestazione, oltre al Vademecum contenente i criteri di analisi delle contestazioni.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
(Dott. Franco Minucci)



Vademecum
VERIFICA FINANZE
2007-2009

*Difformità oggetto di contestazione
e relativi criteri di esame*



Com'è noto, il controllo compiuto in sede di verifica reddituale ha riguardato l'uniformità degli imponibili previdenziali con quelli fiscali di tipo professionale, accertando - attraverso l'incrocio dei dati - le eventuali differenze tra quanto comunicato alla Cipag e quanto dichiarato all'Amministrazione finanziaria (reddito e volume d'affari Iva).

Alla notifica dell'accertamento delle difformità, 16.562 gli interessati, è seguita l'adesione entro il 30 settembre da parte di 7.960 iscritti, in 6.278 non hanno dato alcun seguito alla notifica (i c.d. silenti), mentre circa 2.324 hanno contestato sotto diversi profili le difformità rilevate.

L'analisi delle contestazioni è stata condotta sulla base dei criteri esposti nel presente vademecum.

Le casistiche di seguito riportate sono distinte a seconda se la verifica abbia investito il Reddito o il Volume d'affari: nella parte sinistra sono riportate le difformità rilevate con l'indicazione dei criteri per la soluzione, mentre nella parte destra è riportata l'esposizione sintetica dei motivi del rigetto che gli iscritti troveranno nella notifica.



REDDITI

I dati dell'Agenzia delle Entrate sono la base certa della verifica reddituale. Eventuali errori commessi nel redigere le denunce fiscali non possono essere corretti, né tantomeno giustificati con l'invio di fatture o altro, presso gli uffici della Cassa, ma esclusivamente presso gli uffici tributari attraverso le modalità da questi consentite.

Casistiche difformità

Compensi lordi

Nel caso in cui siano stati dichiarati ai fini previdenziali i compensi lordi anziché il reddito professionale, la comunicazione alla Cassa si considera infedele e quindi si procederà al necessario allineamento dei dati e al recupero del dovuto.

Reddito imponibile complessivo

La dichiarazione del reddito imponibile complessivo (Quadro RN) anziché del reddito professionale netto (Quadro RE), produce comunicazione infedele e quindi si procederà al necessario allineamento dei dati e al recupero del dovuto.

Reddito compensato con eventuali perdite pregresse

Il reddito dichiarato alla Cipag è inferiore all'effettivo reddito delle attività professionali poiché è stato indicato al netto delle perdite di esercizi precedenti.

Motivazione sintetica rigetto

• **Risposta**

Il sistema previdenziale obbligatorio dei geometri fa riferimento al reddito professionale dichiarato all'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività professionale, il quale deve essere comunicato alla Cassa Italiana Geometri per la determinazione della contribuzione previdenziale.

• **Risposta**

Il sistema previdenziale dei geometri fa riferimento all'effettivo reddito prodotto per lo svolgimento di attività professionale nell'anno di esercizio. Le perdite pregresse da portare in diminuzione hanno influenza esclusivamente sulla determinazione del reddito ai fini del calcolo delle imposte fiscali.



Indennità maternità

Il reddito professionale da dichiarare ai fini previdenziali include l'eventuale indennità di maternità corrisposta dalla Cassa.

• Risposta

L'indennità di maternità viene erogata in sostituzione del mancato reddito e come tale costituisce reddito della stessa categoria di quello sostituito. Pertanto forma base imponibile sia ai fini dell'Irpef, sia ai fini previdenziali per il calcolo del contributo soggettivo.

Studi di settore

Il reddito professionale da dichiarare alla Cassa ai fini previdenziali è comprensivo degli adeguamenti agli studi di settore.

• Risposta

Il sistema contributivo previdenziale dei geometri è commisurato al livello del reddito Irpef e pertanto il reddito professionale da dichiarare è quello comprensivo dell'adeguamento agli studi di settore, poiché lo stesso alimenta il predetto reddito.

Regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive

Per i professionisti che si sono avvalsi del regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive, di cui all'art.13 della L.388/2000, il reddito imponibile ai fini previdenziali è dato dalla differenza tra i compensi e le spese (regime agevolato: periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e nei due anni successivi il professionista gode del vantaggio fiscale che prevede il pagamento di una imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 10% del reddito).

• Risposta

In regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive, di cui all'art.13 della L.388/2000, il reddito imponibile ai fini previdenziali è dato dalla differenza tra i compensi e le spese (Rigo RE21, colonna 2, del Quadro RE di Unico).

Reddito contribuente minimo

Il contribuente che ha aderito al regime fiscale dei minimi, ha comunicato alla Cassa dei redditi che non coincidono con quelli dichiarati all'Erario perché ha indicato erroneamente il reddito netto di cui al rigo CM8 anziché quello professionale netto indicato al rigo CM6.

• Risposta

Il contribuente optante per il regime dei minimi, deve dichiarare, ai fini previdenziali, il reddito lordo indicato al rigo CM6 e non il reddito al netto dei contributi previdenziali riportato nel rigo CM8.



Contribuente minimo CM2 anziché CM6

Il contribuente che ha aderito al regime fiscale dei minimi, ha comunicato alla Cassa dei redditi che non coincidono con quelli dichiarati all'Erario perché ha indicato erroneamente invece del reddito di cui al rigo CM6 i componenti positivi esposti al rigo CM2.

• **Risposta**

Il contribuente optante per il regime dei minimi, ai fini previdenziali deve dichiarare il livello di reddito lordo indicato al Rigo CM6 e non il totale dei componenti positivi, che per tale tipo di contribuente equivalgono al volume d'affari professionale.

Contribuente minimo

Il contribuente che ha aderito al regime fiscale dei minimi, ha comunicato alla Cassa dei redditi che non coincidono con quelli dichiarati all'Erario perché erroneamente ha addizionato o sottratto il 4 per cento agli imponibili previdenziali.

• **Risposta**

Il contribuente optante per il regime dei minimi, ai fini previdenziali deve dichiarare il livello di reddito lordo indicato al Rigo CM6 e non il totale dei componenti positivi, che per tale tipo di contribuente equivalgono al volume d'affari professionale.

Incentivi erogati da Cipag

La Cassa Italiana Geometri eroga incentivi a coloro che seguono corsi di aggiornamento professionale, il cui trattamento fiscale è equiparato a quello dei redditi di lavoro dipendente. Tuttavia può rilevarsi che il geometra abbia dichiarato ai fini previdenziali, unitamente al reddito professionale, anche tale corrispettivo, benché assimilato ai redditi di lavoro dipendente.

• **Risposta**

Nello specifico caso, accertato che il maggior reddito dichiarato derivi dal fatto di aver sommato l'incentivo Cipag, si procederà alla conferma del reddito professionale fornito dall'Agenzia delle Entrate, senza applicare la sanzione.

Copertura previdenziale altra Gestione

La parte di imponibile professionale non dichiarata alla Cassa non sarà considerata evasione, purché la certificazione rilasciata dall'altro Ente attesti la decorrenza dell'iscrizione e le risultanze reddituali dichiarate alla stesso per le annualità oggetto di verifica. In caso contrario si procederà al necessario allineamento dei dati e al recupero del dovuto.

• **Risposta**

La documentazione allegata non attesta l'effettiva copertura previdenziale presso altra gestione di previdenza obbligatoria della parte di reddito non comunicata alla Cassa.

Amministratore di condominio

Il reddito di amministratore di condominio prodotto da un iscritto all'Albo è reddito professionale a tutti gli effetti, così come peraltro disciplinato dalle disposizioni recate in materia di tariffe professionali dei geometri. Pertanto lo stesso è da assoggettare alla previdenza della Cassa, non sussistendo, nel caso specifico, obblighi nei confronti della Gestione Separata Inps. Si procederà quindi al necessario allineamento dei dati e al recupero del dovuto.



• Risposta

Il reddito di amministratore di condominio prodotto da un iscritto all'Albo è reddito professionale a tutti gli effetti, disciplinato dalle disposizioni recate in materia di tariffe professionali dei geometri. Pertanto lo stesso è da assoggettare alla previdenza della Cassa, non sussistendo, nel caso specifico, obblighi nei confronti della Gestione Separata Inps.

Attività peritali e operazioni di stima

L'attività peritale e le operazioni di stima in generale rientrano, per un iscritto all'Albo, nella sfera professionale a tutti gli effetti, così come disciplinato dalle disposizioni recate in materia di tariffe professionali dei geometri e pertanto sono da assoggettare alla previdenza della Cassa, senza alcun obbligo nei confronti della Gestione Separata Inps. Si procederà quindi al necessario allineamento dei dati e al recupero del dovuto.



• Risposta

L'attività peritale e le operazioni di stima in generale rientrano, per un iscritto all'Albo, nella sfera professionale a tutti gli effetti, così come disciplinato dalle disposizioni recate in materia di tariffe professionali dei geometri e pertanto sono da assoggettare alla previdenza della Cassa, senza alcun obbligo nei confronti della Gestione Separata Inps.

Reddito negativo Agenzia delle Entrate

Il reddito dichiarato all'Agenzia delle Entrate risulta essere negativo, mentre nella dichiarazione previdenziale, anziché zero, è stato comunicato il medesimo reddito come positivo.



• Risposta

È ragionevole ritenere che l'errore sia stato indotto dal fatto che la dichiarazione previdenziale non consentiva l'inserimento del segno meno. Pertanto si dovrà procedere ad allineare il reddito a zero, senza applicare la sanzione



VOLUME D'AFFARI PROFESSIONALE

Casistiche difformità

Mancata inclusione nel Volume d'Affari del contributo integrativo

Per i geometri con partita Iva il volume d'affari da indicare nella comunicazione previdenziale è quello esposto nel Quadro VE (Rigo VE40) del Modello Iva, il quale è comprensivo del contributo integrativo in quanto imponibile ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto.



Motivazione sintetica rigetto

• **Risposta**

Il volume d'affari è stato indicato al netto anziché al lordo del contributo integrativo e il necessario allineamento dell'imponibile previdenziale a quello fiscale genera maggiori contributi dovuti, che dovranno essere regolarizzati unitamente alla sanzione.

Esercizio di più attività e contabilità separate

I professionisti che esercitano più attività, per le quali è prevista la tenuta di contabilità separate (art. 36 del D.P.R. 633/72), come ad esempio l'esercizio contemporaneo dell'attività d'impresa e dell'attività professionale, devono compilare due moduli del modello Iva, contrassegnati rispettivamente con il codice Ateco dell'attività d'impresa e con il codice dell'attività professionale.



• **Risposta**

La documentazione allegata non consente di individuare la parte di volume d'affari estranea all'attività professionale. Pertanto si è reso necessario allineare l'imponibile previdenziale a quello professionale indicato nella dichiarazione fiscale.

Amministratore società e contestuale esercizio professionale

L'attività di amministratore di società o enti svolta contestualmente a quella di geometra non obbliga alla tenuta di contabilità separate e quindi potrebbe accadere che nel volume d'affari complessivo siano inclusi corrispettivi maturati per aver svolto attività amministrativa per enti o società il cui oggetto sociale sia senza nesso con la professione. In questo caso la contestazione può essere accolta previa verifica del reddito corrispondente all'attività di amministratore esposto nel Quadro RC.



• **Risposta**

Il volume d'affari correlato all'attività di amministratore non ha trovato la necessaria conferma nel corrispondente reddito dichiarato fiscalmente per tale attività. Pertanto si è reso necessario allineare l'imponibile previdenziale a quello professionale indicato nella dichiarazione fiscale.

Cessione di beni ammortizzabili

Qualora il dato fiscale risulti impreciso a causa di erroneo inquadramento delle operazioni relative alla cessione beni ammortizzabili, la Cassa non preclude alcuna iniziativa volta a correggere il dato fiscale attraverso le modalità consentite dall'Agenzia delle Entrate. Al contrario c'è la piena disponibilità ad acquisire il dato corretto certificato dall'Agenzia. Fermo restando che la base di calcolo del contributo integrativo è l'importo del volume d'affari professionale dichiarato ai fini fiscali.



• Risposta

La base di calcolo del contributo integrativo è l'importo del volume d'affari professionale dichiarato ai fini fiscali. La cessione di un bene strumentale non rientra nel predetto volume d'affari. Pertanto si è reso necessario allineare l'imponibile previdenziale a quello professionale indicato nella dichiarazione fiscale.

Spese sostenute in nome e per conto del cliente

Le spese sostenute in nome e per conto del committente, purché debitamente documentate, non partecipano alla formazione del volume d'affari (art. 15 del DPR 633/1972). Ove le stesse siano state invece considerate nella formazione del volume d'affari professionale, queste concorrono alla determinazione del contributo integrativo e non possono essere escluse dal volume d'affari professionale.



• Risposta

Le spese sostenute in nome e per conto del cliente, ove debitamente documentate, sono escluse dal computo della base imponibile (art. 15 DPR 633/1972).

Nel caso contrario le stesse formano base imponibile su cui applicare il contributo integrativo.

Spese esecuzione prestazione professionale

Le spese inerenti all'esecuzione della prestazione professionale formano il volume d'affari professionale e pertanto concorrono alla quantificazione del contributo integrativo.



• Risposta

Le spese inerenti all'esecuzione della prestazione professionale formano volume d'affari professionale e sono quindi rilevanti ai fini del contributo integrativo.

Subagenti assicurativi

Il subagente assicurativo produce reddito d'impresa e come tale deve essere trattato fiscalmente, con adempimenti previdenziali presso l'Inps. Quindi è necessario verificare che i corrispettivi siano stati correttamente dichiarati ai fini dell'Iva con lo specifico codice di attività economica e che il corrispondente reddito sia stato correttamente esposto nel Quadro RG del Modello Unico. Ove invece l'interessato abbia errato la compilazione del modello fiscale, attraendo tali operazioni alla sfera professionale, dovrà, ai fini dell'annullamento dell'accertamento, correggere la propria dichiarazione fiscale attraverso le modalità consentite dall'Agenzia delle Entrate. In mancanza di apposita certificazione di avvenuta correzione rilasciata dall'Agenzia, la contribuzione previdenziale dovuta dall'iscritto Cassa dovrà essere necessariamente commisurata alle risultanze reddituali dichiarate per attività professionale, quali risultano dalle denunce fiscali rese ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.

• Risposta

La documentazione allegata conferma i dati fiscali comunicati dall'Amministrazione finanziaria per attività professionali.

Esigibilità differita

Nel caso il volume d'affari non sia corrispondente perché è stata sottratta la parte con imposta ad esigibilità differita, dovrà procedersi all'allineamento dei dati e al recupero del dovuto.

• Risposta

Il volume d'affari posto a base del calcolo del contributo integrativo è quello dichiarato fiscalmente nell'anno d'imposta per l'esercizio di attività professionale e a nulla rileva l'esigibilità differita dell'Iva, che ha effetti solo ai fini dell'imposta fiscale.

Operazioni intervenute con l'Agenzia delle Entrate

Eventuali dichiarazioni fiscali integrative o correttive, accertamenti con adesione, conciliazione giudiziale, condono, etc., dovranno risultare da apposita certificazione rilasciata dagli uffici fiscali, da inviare all'esame della Cassa.

• Risposta

La documentazione prodotta non ha consentito di considerare redditi diversi da quelli in contestazione già forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Riaddebito spese comuni

Il volume d'affari professionale complessivo, dichiarato nell'anno di competenza, potrebbe comprendere corrispettivi afferenti le fatture emesse tra professionisti senza vincoli di associazione a puro titolo di addebito spese, per condivisione del locale adibito a studio. In tal caso è accettata la contestazione, sempreché l'interessato dimostri la regolarità dell'operazione fiscale attraverso le fatture emesse. Solo in difetto di produzione delle fatture, la contestazione è stata rigettata.



- **Risposta**

La documentazione inviata non consente di determinare la parte relativa al riaddebito.

Iscrizione in corso d'anno e precedente obbligo verso Gestione Separata Inps

Può verificarsi che la prima dichiarazione resa alla Cassa sia divergente rispetto alle risultanze fiscali di tipo professionale fornite dall'Agenzia delle Entrate, ciò potrebbe dipendere dal fatto che il geometra si sia iscritto all'Albo e alla Cassa nel corso dell'anno prima, con il precedente obbligo di corrispondere la contribuzione per attività professionale (disegnatore, amministratore di condominio) alla Gestione Separata Inps.



- **Risposta**

La documentazione inviata non consente di determinare la parte di competenza della Gestione Separata Inps.

Volume d'affari contribuenti minimi

I contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi devono, ai sensi della vigente normativa, applicare in fattura il contributo integrativo. Il contributo integrativo a favore della Cipag è calcolato in relazione all'importo del "Totale componenti positivi" indicati nel Quadro CM al Rigo CM2 del Modello Unico PF



- **Risposta**

Il volume d'affari sul quale calcolare il contributo integrativo è l'equivalente dei componenti positivi di cui al rigo CM2. Il necessario allineamento dell'imponibile previdenziale a quello fiscale genera maggiori contributi dovuti, che dovranno essere regolarizzati unitamente alla sanzione.

CONTESTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Contestazione

Motivazione sintetica rigetto

Prescrizione

Eccezione relativa all'intervenuta prescrizione quinquennale della contribuzione.



- **Risposta**
La verifica coinvolge le dichiarazioni 2008, 2009 e 2010. Pertanto la notifica dell'accertamento, eseguita nel mese di luglio 2013, è stata eseguita nel rispetto del termine quinquennale.

Mancata produzione della documentazione

Contestazione senza allegazione di documenti a sostegno della stessa; in tal caso sono stati allineati gli imponibili previdenziali a quelli fiscali.



- **Risposta**
Mancata produzione della documentazione a sostegno della contestazione.

Produzione di documentazione non idonea

La documentazione allegata alla contestazione non risulta idonea.



- **Risposta**
Produzione di documentazione inidonea a sostenere le deduzioni

Contestazione generica

Il geometra ha contestato senza esporre le relative ragioni.



- **Risposta**
Mancata esposizione delle ragioni della contestazione.